



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 187 del 20/09/2021 – 24/09/2021</b> <b>Udienza pubblica del 08/06/2021</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Riconoscimento a favore di liberi Consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana di un contributo di 80 milioni di euro annui in proporzione al concorso alla finanza pubblica – Cessata materia del contendere.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2029, n. 160, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 14, lett. o) e 15 dello Statuto della Regione Siciliana ed agli articoli 3, 5, 119 e 120 della Costituzione. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso in riferimento all'art. 1, comma 875 della legge n. 160/19, segnalando come tale disposizione, nelle more del giudizio, sia stata oggetto di modifiche che, incrementando l'ammontare del contributo in questione, hanno comportato il venire meno del proprio interesse a coltivare la causa. Non essendo pervenuta, sino al momento dell'udienza, accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, va dichiarata cessata la materia del contendere (Cfr. sentenze nn. 118 e 90/2021, 5/2020, 171/2019, 234/217).</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2029, n. 160</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Articoli 3, 5, 119 e 120 della Costituzione; Articoli 14, lett. o) e 15 dello Statuto della Regione Siciliana.</p>



<p><b>Massima n.2</b></p>	<p><b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2020 – Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione – Modifica del decreto-legge n. 34 del 2019 - Violazione di competenze statutarie – Non fondatezza.</p> <p><b>Testo</b>  Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 14, 15, 17 e 20 dello Statuto ed agli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.  La disposizione impugnata, innovando l'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale sia tenuta a procedere, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo Sviluppo e coesione, ad una riclassificazione degli strumenti programmatori relativi alle risorse naturali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, “sentite” (e non più, come prima previsto “d’intesa”) le amministrazioni interessate.  Ciò, a detta della ricorrente, comporterebbe una violazione del principio di leale collaborazione e di varie prerogative statutarie in materia di “regime degli enti locali” e “circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”.  Dal quadro normativo di riferimento si evince, però, come il legislatore statale, affidando all'Agenzia per la coesione territoriale l'attività di riclassificazione, ha esercitato una propria competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione ed inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, in relazione ad un intervento statale “speciale” (quale è quello del Fondo Sviluppo e Coesione) ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato ad assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi.  Inoltre dalla lettura dell'art. 44 del dl. n. 34/2019 ( istitutivo dell'Agenzia per la coesione territoriale) si evince come le amministrazioni interessate – al contrario di quanto lamentato dalla ricorrente - siano ampiamente coinvolte nelle varie attività di programmazione, gestione ed attuazione delle diverse azioni finanziate con il Fondo Sviluppo e Coesione.</p>
	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  Art. 1, comma 309, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione;  Art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;  Articoli 14, 15, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana.</p>



**Altri parametri e norme interposte**

Art. 10 del dl. 31/08/2013, n. 101, come convertito;

Art. 44 del dl. n. 34 del 2019;

Dlgs. 31/05/2011, n. 88.

**Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista**

**Visto: Avv. Bologna**



*Avv. Giovanni Bologna*  
*via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo*  
*Tel 091.7074806 - - e.mail [avvocatogenerale@regione.siciliana](mailto:avvocatogenerale@regione.siciliana)*